

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1029)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori ZUCCALA, VIGNOLA, CORRETTO, AVEZZANO COMES,
CIPELLINI, CATELLANI, LEPRE, ARFÈ e TALAMONA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 5 APRILE 1973

Modifica dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 113,
concernente l'esenzione dall'imposta complementare a
favore dei lavoratori subordinati

ONOREVOLI SENATORI. — Il grave fenomeno dell'aumento dei prezzi specie dei generi non voluttuari è attualmente tra i più pericolosi per l'economia del nostro Paese e soprattutto fa pagare ai lavoratori a reddito fisso un onere altissimo che assorbe in gran parte gli adeguamenti salariali ottenuti con il rinnovo dei contratti dopo lunghe e tenaci lotte sindacali.

A rendere più precaria la condizione dei prestatori di lavoro subordinato concorre la nuova situazione in cui i loro redditi si sono venuti a trovare rispetto alla imposizione tributaria. Con la legge 1° marzo 1964, n. 113, fu sancita l'esenzione dall'imposta complementare per i redditi che, al netto delle detrazioni, non superassero la somma di lire 960 mila annue. In conseguenza i lavoratori dipendenti rimanevano esclusi dalla

imposizione, in omaggio del resto ad una tradizione che trovava, e ancora trova, le sue radici in ragioni di equità di facile evidenza.

Con gli adeguamenti salariali il limite previsto dal legislatore nel 1964 è stato in genere superato, ma ciò non significa che nella realtà il lavoratore dipendente abbia ottenuto un sostanziale apporto di ricchezza tanto da essere assoggettato al tributo, perchè la lievitazione del costo della vita ha annullato l'incremento di reddito.

Si viene, quindi, a determinare l'assurda ed iniqua situazione di una condizione economica che, senza essere diversa da quella prevista dal legislatore nel 1964 — anzi per molti versi è peggiorata —, viene colpita dall'imposizione tributaria con effetti psicologici ed economici che sono fonte di grave turbamento, e che per l'erario costituiscono

più motivo di confusione e di disservizio che un reale apporto di imposta. Infatti se, come pure sta accadendo in qualche ufficio periferico, nell'accertamento fiscale si coinvolgono migliaia di lavoratori, l'intasamento del servizio per reperire somme modeste va tutto a scapito di quella ben più grave necessità di colpire le grandi evasioni che, se trovate o corrette, possono apportare notevoli entrate al pubblico erario.

Il disegno di legge che sottoponiamo al vostro esame si ispira a queste esigenze, mantenendo i principi ispiratori della legge numero 113 del 1964, attraverso l'adeguamento della quota di esenzione dell'imposta complementare ai nuovi valori monetari. Rite-

niamo che elevare questa quota da lire 960 mila a lire 1.500.000 limitatamente ai prestatori di lavoro subordinato sia equo e giusto, non solo in relazione ai principi che hanno sempre ispirato la tassazione del reddito ai fini dell'imposta complementare, ma anche con riferimento alla riforma fiscale approvata dal Parlamento, che, per la parte che riguarda l'imposta sul reddito, è di prossima attuazione.

Raccomandiamo, quindi, alla vostra considerazione l'approvazione del presente disegno di legge, che merita l'urgenza per porre fine a motivi di nuove preoccupazioni per tutti i lavoratori.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Dopo il primo comma dell'articolo 1 della legge 1° marzo 1964, n. 113, è aggiunto il seguente comma:

« A decorrere dal 1° gennaio 1971 l'esenzione prevista dal primo comma è elevata a lire 1.500.000 per i redditi dei prestatori di lavoro subordinati classificati in categoria C/2 ».